

liche Entschädigung für Vorstand und Aktenstudium von 200 Fr. In einfacheren Fällen kann die Gesamtentschädigung um einen Betrag bis 125 Fr. reduziert, in schwierigeren Fällen um einen Betrag bis 300 Fr. erhöht werden.

Für die Entschädigung der Armenanwälte soll in der Regel ein geringerer Betrag bestimmt werden. Armenrechtsgesuche sind gleichzeitig mit der Berufung einzureichen.

Wird eine Berufung zurückgezogen, so hat die Gegenpartei Anspruch auf Vergütung der Kosten für die Vorbereitung, soweit eine solche nach Ermessen des Gerichts notwendig war.

Bei Festsetzung der P a r t e i entschädigung (OG 225 Ziff. 1) ist ausser dem gesetzlichen Taggeld und den Billetkosten noch ein Betrag von 20 Fr. pro Tag (Nacht inbegriffen) als Reiseauslagen zu berechnen.



I. FAMILIENRECHT

DROIT DE LA FAMILLE

62. Sentenza 26 ottobre 1921 della II^a Sezione civile nella causa **Siber** contro **Gull**.

Le convenzioni concernenti il risarcimento dovuto da un conjuge all'altro in virtù degli art. 151 e 152 CCS nonché quelle che hanno tratto all'attribuzione della prole (art. 156 CCS), devono essere sottomesse al giudice per la ratifica (art. 158 cif. 5 CCS) nel corso dell'istanza stessa di divorzio. Pronunciato il divorzio e cresciuto il giudizio in giudicato, queste convenzioni non possono più essere oggetto di decisione.

A. — Con petizione 7 agosto 1920 la signora Lilly Gull in Lugano domandava in base all'art. 142 CCS lo scioglimento del matrimonio da essa contratto col signor Siber Gustavo, pure in Lugano. L'attrice negava che il turbamento profondo delle relazioni coniugali, al quale faceva capo, le fosse attribuibile in modo preponderante (art. 142 al. 2 CCS) e chiedeva che in forza dell'art. 152 CCS il marito fosse condannato a corrisponderle una indennità di 50 000 franchi ed una rendita vitalizia di 800 franchi mensili.

Il marito non si opponeva al divorzio, ma contestava che colpa qualsiasi potesse essergli attribuita. Rimproverava alla moglie scarsa inclinazione per la vita casalinga, avversione per i suoi tre figli di primo letto e un contegno, se non disonesto, indecoroso e leggero. Per tali motivi contestava alla parte avversa ogni ragione ad indennizzo.

In corso d'istanza, il 17 agosto 1920, intervenne fra le parti una convenzione colla quale il convenuto si assumeva l'obbligo di pagare all'attrice, a tacitazione

di ogni sua pretesa per indennità ed alimenti (art. 151 e 152 CCS) una somma di 35,000 franchi, dei quali 10,000 franchi pagabili subito dopo la sentenza di divorzio, la rimanenza entro due mesi. In seguito di che, all'atto dell'interrogatorio delle parti, i coniugi dichiaravano al giudice — Pretore di Lugano-Città — di aver liquidato separatamente i loro rapporti economici e gli chiedevano che, chiusa senz'altro l'istruttoria, emanasse il giudizio in base agli atti.

B. — Con sentenza del 17 settembre 1920 il Pretore pronunciava il divorzio per incompatibilità di carattere. I motivi di questo giudizio, oltremodo succinti, si limitano a constatare, in base alle allegazioni delle parti, che sebbene non fossere risultati fatti gravi speciali a carico dell'uno o dell'altro coniuge, le loro relazioni conjugali apparivano profondamente scosse ed inconciliabili coi fini essenziali del matrimonio. Sui rapporti patrimoniali il Pretore rilevava che, secondo le allegazioni delle parti, erano stati liquidati separatamente : di essi oltre non si occupava e, specialmente, non pronunciava giudizio di approvazione della relativa convenzione a stregua dell'art. 158 cif. 5 CCS, approvazione del resto non chiesta dalle parti. La sentenza, accettata da ambe le parti, crebbe in giudicato, in seguito di che Gustavo Siber versava alla signora Lilly Gull l'acconto di 10,000 franchi conformemente alla convenzione 17 agosto 1920. Se non che, passati due mesi e sollecitato del versamento dei rimanenti 25,000 franchi, vi si rifiutava adducendo che la convenzione precitata era nulla per mancanza dell'approvazione giudiziale prevista dall'art. 158 cif. 5 e per averla esso formalmente revocata.

C. — Donde la causa attuale, nella quale la signora Gull, con istanza 4 marzo 1921, chiedeva al Pretore di Lugano che approvasse la convenzione 17 agosto 1920 in conformità dell'art. 158 cif. 5 CCS.

Il convenuto signor Siber si opponeva alla domanda allegando : Per la validità della convenzione era indis-

pensabile l'omologazione del giudice. Non essendo questa intervenuta nel procedimento di divorzio prima che esso, convenuto, la rinvocasse, l'omologazione non era più proponibile. Del resto, la convenzione è viziata per errore essenziale e per dolo. Stipulandola, il convenuto intendeva soddisfare all'obbligo di indennizzo verso una persona, che se pure era incorsa in qualche leggerezza, gli avesse serbata la fedeltà coniugale. Invece, posteriormente al divorzio, il convenuto era venuto a sapere che l'attrice aveva, durante il matrimonio, commesso adulterio a più riprese e con tre individui. La convenzione è dunque annullabile a sensi degli art. 24 cif. 4 e 28 CO.

D. — Definito un procedimento incidentale, di cui non occorre occuparsi, il Tribunale di Appello del Cantone Ticino, con sentenza del 9 maggio u. s., confermando il giudizio di primo grado, accoglieva l'istanza 4 marzo 1921 ed approvava la convenzione 17 agosto 1920, le spese di giudizio e le ripetibili a carico del convenuto Siber.

Da questa sentenza il convenuto appella al Tribunale federale nei termini e nei modi di legge chiedendone la riforma.

L'attrice conchiude domandando il rigetto del rimedio per motivi di ordine e di merito.

Estratto dei considerandi :

1° — (eccezioni d'ordine).

2° — Il diritto federale non esige invero che tutte le questioni riflettenti le conseguenze accessorie del divorzio vengano liquidate in un solo ed unico giudizio : ond'è che il Tribunale federale, con sentenza del 13 maggio 1919 nella causa Oberländer contro Oberländer, ha dichiarato che i rapporti economici dei coniugi dipendenti dal regime matrimoniale possono essere liquidati anche in sede separata. Per contro, il Tribunale federale ha ritenuto inseparabile dal giudizio di divorzio il quesito dell'attribuzione dei figli (art. 156 CC) considerando che le due questioni sono così intimamente collegate da non potersi

scindere in giudizi diversi e che potrebbero anche risultare contraddittori (sentenza 11 dicembre 1919 nella causa di divorzio Simmen contro Simmen). Questa soluzione deve essere accolta anche nel caso in esame. Il risarcimento infatti dovuto dal coniuge colpevole all'altro in virtù degli art. 151 e 152 CCS dipende dalla questione della colpa della quale, di regola, il giudice deve conoscere nella sentenza stessa del divorzio. Ma se fosse lecito scindere le due questioni e rinviare quella del risarcimento a giudizio separato, si creerebbe, anche in questo caso, il rischio di giudizi contraddittori: eventualità questa che, per ovvii motivi, occorre escludere ogni qualvolta ciò sia possibile. Se quindi una separazione della questione del divorzio da quella della colpa risulta, per massima, inammissibile, la ratifica di una convenzione sul risarcimento dovuto da un coniuge all'altro non potrà essere domandata che nel procedimento di divorzio stesso. Di fronte a tale domanda il mandato del giudice consisterà, di regola, nell'esaminare se, in linea generica, un risarcimento sia giustificato dalle circostanze, poichè solo in base a tale indagine egli sarà in grado di eruire se la transazione soggetta alla sua ratifica non violi in misura intollerabile legittimi interessi dell'uno e dell'altro dei coniugi. Il pronunciato che ratifica i patti conchiusi per volontà di parte è dunque destinato a sostituire la corresponsione di un risarcimento in virtù di giudizio: e come questo così quello non potrà intervenire che nel procedimento che ha statuito per principio sulla questione della colpa, cioè nel procedimento di divorzio. Il coniuge che in questo procedimento ha ommesso di domandare a ratifica di una convenzione sul risarcimento dovrà quindi essere considerato e trattato come quello che, in assenza di una convenzione, ha implicitamente rinunciato a domandare un indennizzo omettendo di farne oggetto di speciali conclusioni. I due casi sono analoghi e non consentono soluzione diversa, il che vale a dire che anche quando deve avvenire sotto la forma di rati-

fica di una convenzione, un giudizio sul risarcimento non può essere più promosso tosto che la sentenza di divorzio sia diventata definitiva.

Da queste considerazioni risulta che l'istanza 4 marzo 1921, colla quale l'attrice ha domandato la ratifica giudiziale della convenzione 17 agosto 1920 dopo che la sentenza di divorzio ebbe a crescere in giudicato, era inammissibile senza che occorra esaminare se la convenzione stessa fosse oppugnabile per le altre eccezioni proposte dal convenuto.

Il Tribunale federale pronuncia:

L'appello è ammesso e vien quindi annullata la querelata sentenza 9 maggio 1921 del Tribunale di Appello del Cantone Ticino.

63. Arrêt de la II^e Section civile du 27 octobre 1921
dans la cause **Matthey contre dame Matthey.**

Art. 137 et suiv. CCS. Un époux séparé de corps est en droit d'introduire une nouvelle action en divorce sans attendre l'expiration du délai de séparation, à condition de fonder sa demande sur des faits postérieurs au jugement.

A. — Le demandeur et la défenderesse se sont mariés le 23 mai 1908. Deux enfants sont nés de cette union: Maria, le 18 avril 1910 et Antonine, le 16 janvier 1915.

Le 5 mars 1918, A.-C. Matthey a ouvert une première action en divorce. Dame Matthey, qui avait tout d'abord conclu à libération et « très subsidiairement » à ce que le divorce fût prononcé contre son mari, a demandé au tribunal, en cours de procédure, d'ordonner une séparation de corps.

Par jugement du 6 janvier 1919, faisant droit aux conclusions de la défenderesse, le Tribunal cantonal de